

ALBO E CONSULENTI TECNICI

dott. Gaetano Cappuccio

L'albo

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

All'albo del tribunale attingono tutti gli altri uffici giudiziari aventi sede nella circoscrizione del tribunale, e quindi sia la Corte d'appello sia i giudici di pace. Ovviamente, nei tribunali divisi in sezioni o comprendenti sedi distaccate, l'albo non può che essere unico per tutte le sezioni e le sedi distaccate.

Iscrizione nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

L'iscrizione nell'albo non è una condizione essenziale per essere nominato consulente tecnico; infatti anche persone non iscritte possono essere nominate, sia pure con l'osservanza di alcune formalità (parere del presidente del tribunale).

Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni si provvede alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Disciplina

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente

dell' Ordine o del Collegio professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Ai consulenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) la cancellazione dall'albo.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo.

Distribuzione degli incarichi e vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

La scelta del consulente deve avvenire in modo da garantire nel massimo grado possibile:

- a) trasparenza;
- b) adeguata rotazione degli incarichi;

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Poiché la legge fa riferimento ad ambedue questi valori, se ne desume che l'esercizio di una corretta rotazione tra gli incarichi deve avvenire misurando non già il numero di consulenze affidate da ciascun giudice ad ogni singolo iscritto all'albo, ma il valore medio dei compensi liquidati da ciascun magistrato ai consulenti da lui nominati. Per adempiere all'obbligo di vigilanza, il presidente del tribunale può richiamare ad una maggiore attenzione i magistrati che non abbiano garantito una corretta rotazione tra gli incarichi, e nei casi più gravi segnalare il fatto agli organi titolari dell'azione disciplinare.

Il primo presidente della Corte d'appello esercita la vigilanza prevista per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte.

Le attività di « gestione » dell'albo sono, quindi, ripartite tra due organi diversi: **il presidente del Tribunale** ed **il comitato** di cui all'art. 14 disp. att. cod. proc. civ.

Al **presidente del Tribunale** la legge affida:

- a) la tenuta dell'albo;
- b) l'avvio del procedimento disciplinare;
- d) la vigilanza sulla rotazione degli incarichi.

Al **comitato** la legge affida:

- a) l'esame delle domande di iscrizione;
- b) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- d) la revisione delle iscrizioni.

La revisione dell'albo consiste nell'accertamento periodico della permanenza, in capo agli iscritti, dei requisiti necessari per l'iscrizione (art. 18 disp. att. cod.

proc. civ.). La legge prescrive che essa vada eseguita ogni quattro anni, ma nulla dice in merito ai criteri con i quali deve essere condotta. È stato sostenuto in dottrina che in occasione della revisione il comitato possa chiedere agli iscritti di documentare la partecipazione ad attività di aggiornamento, ma sembra difficile sostenere che, in difetto, il comitato possa cancellare l'iscritto. In pratica, la revisione avviene domandando agli interessati la loro intenzione di continuare ad essere iscritti nell'albo, fissando un termine per la risposta, nonché verificando presso il casellario giudiziale il perdurante possesso del requisito della "condotta morale specchiata".

L'iscrizione nell'albo di c.t.u. avviene a domanda dell'interessato.

Ogni consulente non può essere iscritto in più di un albo (art. 15, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ.). Questa norma, con evidenza, mira a creare un rapporto di esclusività tra il singolo consulente ed il singolo ufficio giudiziario. È possibile, tuttavia, chiedere ed ottenere l'iscrizione anche in più categorie del medesimo albo.

Per l'iscrizione all'albo la legge richiede soltanto tre requisiti:

- a) il possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia;
- b) una condotta morale specchiata;
- e) l'iscrizione in un ordine professionale.

Requisito richiesto dalla legge per l'iscrizione all'albo è, quindi, il possesso di una condotta morale specchiata. La legge non parla di incensuratezza, ma di « condotta morale »: sicché l'esistenza di precedenti penali, a carico dell'istante, non è di per sé ostativa all'iscrizione, ma lo sarà soltanto se dalla natura del reato commesso, o da altri elementi, sia possibile desumere lo scarso o incompleto senso morale dell'aspirante c.t.u.. Per converso, potrà essere negata l'iscrizione anche a chi non ha subito condanne penali, quando risulti che abbia tenuto condotte socialmente riprovevoli (ad esempio, abbia subito sanzioni disciplinari od amministrative per fatti oggettivamente gravi e denotanti sprezzo della legalità).

Ovviamente, non soltanto i professionisti possono iscriversi all'albo dei c.t.u., anche se questi ne costituiscono una parte considerevole. Qualunque esperto di qualunque materia può chiedere l'iscrizione, anche se non esista alcun ordine o collegio professionale per quella categoria di esperti (si pensi ad esempio ai grafologi, ai musicologi, agli antiquari, ai merceologi).

L'iscrizione all'albo dei c.t.u., e l'espletamento di incarichi di consulenza, è consentito anche ai pubblici dipendenti. Questi ultimi, tuttavia, hanno l'obbligo di munirsi della previa autorizzazione del ministro o del capo dell'ufficio delegato dal ministro, ai sensi dell'art. 61 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

L'accettazione dell'incarico e lo svolgimento delle operazioni da parte di un pubblico dipendente non autorizzato dall'amministrazione datrice di lavoro espone il lavoratore alle sanzioni disciplinari previste dall'amministrazione di appartenenza, ma non inficia la validità della c.t.u. (Cass., 2 sez., 13 marzo 1987, n. 2640).

La cancellazione.

La cancellazione dall'albo dei c.t.u. può avvenire in tre casi:

- a) su domanda dell'interessato, proposta senza formalità al comitato di cui all'art. 14 disp. att. cod. proc. civ.;
- b) in seguito a revisione, quando il comitato accerti che siano venuti meno i

requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione (art. 18 disp. att. cod. proc. civ.); in questo caso il comitato procede d'ufficio, senza obbligo di sentire previamente l'interessato, e salva sempre ovviamente la reclamabilità del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo (non già dinanzi al comitato d'appello, non essendo previsto nella specie alcuno strumento di reclamo);
e) quale conseguenza sanzionatoria di un illecito disciplinare da parte del c.t.u. (art. 20 disp. att. cod. proc. civ.).

La responsabilità disciplinare.

Una volta ottenuta l'iscrizione all'albo, il consulente tecnico assume degli obblighi ben precisi, che è possibile raggruppare in due categorie omogenee.

In primo luogo, il consulente assume l'obbligo di conservare i requisiti richiesti per l'iscrizione, ed in particolare la speciale competenza e la condotta morale specchiata. In secondo luogo, assume l'obbligo di adempiere « bene e fedelmente » (così recita la formula del giuramento, ex art. 193 cod. proc. civ.) i propri incarichi: e quindi di essere imparziale, attento, scrupoloso, rispettoso della legge (anche processuale).

La violazione dell'obbligo di conservare la speciale competenza non costituisce un illecito disciplinare; essa tuttavia può comportare la cancellazione dall'albo in seguito a revisione, ex art. 18 disp. att. cod. proc. civ..

La violazione dell'obbligo di tenere una condotta morale irreprensibile, così come quello di adempiere puntualmente agli obblighi derivanti dai loro incarichi, costituiscono invece condotte rilevanti sul piano disciplinare (art. 19, comma primo, disp. att. cod. proc. civ.).

È opportuno segnalare che il requisito della condotta morale specchiata attiene non soltanto agli atti compiuti dal c.t.u. nell'esercizio delle sue mansioni, ma anche agli atti compiuti nello svolgimento della ordinaria attività professionale, ovvero anche al di fuori di questa. Così, ad esempio, potrà essere avvertito, sospeso o cancellato dall'albo dei c.t.u. il professionista il quale, nell'esercizio della propria ordinaria attività professionale, abbia tenuto una condotta deontologicamente scorretta.

Le ipotesi più frequenti di illeciti disciplinari, tuttavia, sono rappresentate dalla violazione dei doveri derivanti dall'assunzione degli incarichi.

Tra le condotte che, più frequentemente, vengono sanzionate sul piano disciplinare, si registrano le seguenti:

-- Assenza ingiustificata all'udienza fissata per prestare il giuramento ed assumere l'incarico. L'assenza deve essere colposa, altrimenti (ove cioè dolosa) tale condotta integrerebbe il delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 cod. pen.).

L'assenza è giustificata quando il consulente sia stato impedito a comparire da una causa di forza maggiore (ad esempio, la malattia).

Ovviamente, la sanzione può essere irrogata soltanto ove il c.t.u. abbia regolarmente ricevuto la comunicazione del biglietto di cancelleria con l'invito a comparire.

-- Ritardo ingiustificato nel deposito della relazione scritta che è configurato come illecito disciplinare, in quanto anch'esso rallenta immotivatamente la durata del processo. Infatti, se all'udienza fissata per l'esame della relazione questa non è in atti, il giudice non potrà fare altro che rinviare la causa ad altra udienza, per consentire alle parti di prendere visione della relazione.

Naturalmente, non sempre il ritardo è ascrivibile alla condotta del c.t.u.: talora, elementi oggettivi possono avere impedito un sollecito compimento

dell'indagine (ad esempio, avverse condizioni meteorologiche impediscono l'accesso sui luoghi), come pure la condotta renitente delle parti che non collaborano (ad esempio, proprietario di un immobile da stimare che impedisce l'accesso al consulente).

Tuttavia, anche in questi casi, il c.t.u. non va esente da colpa se omette di informare il giudice delle difficoltà incontrate, e di chiedere la proroga del termine fissato per il deposito della relazione. Infatti il giudice, se messo a conoscenza degli ostacoli oggettivi o della condotta non collaborativa delle parti, può assumere i provvedimenti opportuni per dare impulso al giudizio, e soprattutto — nel secondo caso — può trarre dalla condotta delle parti elementi di giudizio ex art. 116 cod. proc. civ., e sinanche revocare l'ordinanza ammissiva della c.t.u. e rinviare per conclusioni.

Pertanto, dinanzi ad ostacoli imprevisti od alla mancata collaborazione delle parti, ove tali eventi o condotte non consentano al c.t.u. di rispettare il termine per il deposito fissato dal giudice, egli ha comunque l'obbligo di chiederne la proroga, ex art. 154 cod. proc. civ. (si ricordi, altresì, che il termine per il deposito della relazione è ordinatorio, e quindi se ne può chiedere la proroga soltanto prima della scadenza, e per una sola volta).

Una particolare ipotesi di mancata collaborazione delle parti ricorre allorché queste, benché invitate dal c.t.u., omettano di fornire a quest'ultimo la documentazione richiesta. Anche questa evenienza, al pari di quelle appena esaminate, non esonera il c.t.u. da responsabilità, in quanto egli da un lato non può acquisire dalle parti documenti non ritualmente prodotti in giudizio; dall'altro ha l'obbligo di informare comunque il giudice delle cause del probabile ritardo, e chiedere se del caso una proroga del termine.

Vale la pena ricordare che il ritardo nel deposito della relazione, oltre a costituire un illecito disciplinare, espone il c.t.u. alla decurtazione del compenso nella misura di un quarto, ex art. 52, comma 2, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115.

-- Atti od omissioni che abbiano comportato la nullità della consulenza, potendo anche le operazioni o gli atti di consulenza, in quanto atti processuali, essere viziati da nullità.

L'atto processuale è nullo quando è difforme dal modello legale prescritto per esso dalla legge. La nullità può essere dichiarata soltanto nei casi previsti dalla legge, ma anche in difetto di comminatoria espressa essa può essere pronunciata, se l'atto manca dei requisiti formali minimi per il conseguimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.).

Tanto chiarito, può osservarsi che le cause di nullità più frequenti sono:

-- l'inizio o la prosecuzione delle operazioni peritali senza avere dato rituale avviso alle parti;

-- l'acquisizione da una delle parti di documenti non ritualmente prodotti in giudizio ;

-- l'effettuazione di incontri privati con una sola delle parti;

-- la mancata sottoscrizione della relazione.

In queste, ed in tutte le altre ipotesi di nullità della consulenza, quest'ultima deve essere rinnovata . Se la nullità è dipesa dall'operato del c.t.u., i tempi del processo subiranno un non necessario allungamento, il che è sufficiente ad integrare gli estremi di un illecito disciplinare da parte del consulente.

-- Insufficienza od erroneità della relazione.

Può accadere che le risposte fornite dal c.t.u. siano assolutamente inesaurive: perché non calzanti rispetto ai quesiti come formulati dal giudice; perché erronee nei presupposti; perché insufficienti a risolvere il dubbio posto col quesito.

-- Mediazione impropria che si verifica quando il c.t.u., nell'intento di comporre la lite, « media » tra le posizioni delle parti, fornendo un responso possibilmente

in grado di soddisfare al contempo attore e convenuto, ovvero intermedio tra le opposte pretese.

In simili evenienze, se la risposta fornita dal c.t.u. al quesito postogli dal giudice non è conforme al reale stato delle cose, ma è stata resa al solo fine di favorire la conciliazione, essa costituisce un illecito disciplinare, oltre che un reato. Questa sorta di « patteggiamento », infatti, non è deontologicamente corretta: sia perché il c.t.u. dispone del potere di esperire il tentativo di conciliazione soltanto nel caso di cui all'articolo 198, comma primo, cod. proc. civ. (esame contabile); sia perché, in ogni caso, la formulazione di un responso tale da « mediare » le posizioni delle parti non rappresenta una conciliazione, ma una microfrode processuale (in quanto si tratterebbe di una falsa perizia, e come tale costituirebbe il reato previsto e punito dall'articolo 373 cod. pen.).

Il procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio, per iniziativa del presidente del tribunale, del procuratore della repubblica, ovvero del rappresentante dell'ordine professionale cui appartiene il c.t.u. che ha commesso l'illecito. Si noti come titolari del potere di promuovere il procedimento disciplinare sono gli stessi tre componenti del comitato di cui all'art. 14 disp. att. cod. proc. civ., cui spetta — come si è visto — il potere di irrogare le sanzioni.

Il potere ufficioso dei componenti del comitato non esige, pertanto, che a questi sia pervenuta una formale segnalazione da parte dei magistrati addetti all'ufficio, o delle parti del giudizio nel quale il consulente ha prestato la propria opera. Il procedimento disciplinare potrà essere sempre avviato, quale che sia il canale attraverso il quale è stata appresa la notizia dell'eventuale illecito disciplinare.

Il primo atto del procedimento disciplinare è la contestazione dell'addebito, atto che spetta unicamente al presidente del tribunale. La contestazione avviene per iscritto, con atto comunicato a mezzo del cancelliere. Nella contestazione deve essere indicato in modo analitico quale sia l'addebito mosso al consulente, e questi deve essere invitato a fornire le proprie giustificazioni. Le giustificazioni debbono essere fornite per iscritto (art. 21, comma primo, disp. att. cod. proc. civ.).

Ricevuta la risposta scritta dell'interessato, il procedimento può avere due esiti. Se la risposta dimostra l'assenza di responsabilità disciplinare del c.t.u., il procedimento viene archiviato con provvedimento del presidente del tribunale. Se le giustificazioni scritte dell'ausiliario non sono sufficienti, l'incolpato viene convocato con biglietto di cancelleria dinanzi al comitato di cui all'art. 14 disp. att. cod. proc. civ., affinché fornisca oralmente le proprie giustificazioni. In esito all'audizione dell'interessato, il comitato può decidere l'archiviazione del procedimento, ovvero l'irrogazione della sanzione disciplinare, che, come detto, può essere di tre tipi:

- a) l'avvertimento;
- b) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno (non è prevista alcuna durata minima);
- d) la cancellazione dall'albo.

Avverso il provvedimento del comitato è ammesso il reclamo al comitato d'appello, composto del primo presidente della Corte d'appello, dal procuratore della Repubblica e da un presidente di sezione della Corte d'appello. Il termine per il reclamo è di 15 giorni, e decorre dalla data di notificazione del provvedimento disciplinare. Se tale provvedimento viene assunto all'esito dell'audizione dell'incolpato, ed al cospetto di questi, il termine decorre dalla

data dell'audizione.

Il procedimento disciplinare di cui all'art. 21 disp. att. cod. proc. civ. è un procedimento amministrativo, e non giurisdizionale. Ne consegue che il provvedimento disciplinare potrà essere, oltre che reclamato dinanzi al comitato d'appello, anche impugnato dinanzi al TAR, per motivi di legittimità, entro 60 giorni dalla sua conoscenza.

Casistica

L'assenza all'udienza

- Costituisce un illecito disciplinare non avvisare l'ufficio dell'impossibilità — pur legittima — a comparire.
- La svista nell'annotazione della data di udienza non è causa giustificativa dell'assenza del c.t.u..

Il ritardo nel deposito della consulenza

- Il trasferimento dello studio non è causa giustificativa del ritardo nel deposito della relazione.
- La mancata collaborazione delle parti non esclude la responsabilità disciplinare del c.t.u. per mancato rispetto del termine, se questi non chiede al giudice una proroga. Nel processo civile le parti debbono scontare le conseguenze della propria condotta processuale: sicché, dinanzi all'inerzia di queste, il c.t.u. non deve attendere sine die che esse si degnino di comunicare all'ufficio i documenti richiesti; ma deve senz'altro proseguire nelle operazioni, concludendo se del caso anche con una risposta di impossibilità dell'accertamento, a causa della mancata collaborazione delle parti.
- Il c.t.u. non può acquisire dalle parti, né queste possono consegnare al c.t.u., documenti che non siano stati ritualmente prodotti nei termini perché altrimenti verrebbe scardinato l'intero sistema di preclusioni processuali.
- Il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio non è causa giustificativa del ritardo nel deposito della relazione. Ai fini della valutazione in termini di correttezza disciplinare dell'operato del c.t.u. il quale abbia ritardato il deposito della relazione, è irrilevante la circostanza che il c.t.u. non abbia potuto depositare la richiesta di proroga del termine per l'irreperibilità del fascicolo d'ufficio, in quanto tale irreperibilità non osta né al completamento delle indagini peritali, né al deposito di istanze, posto che comunque la Cancelleria può sempre, se richiesta, formare un fascicolo provvisorio ad hoc.

L'omissione delle operazioni peritali

- Costituisce illecito disciplinare sospendere le operazioni in attesa del pagamento del compenso. In caso di mancato pagamento dell'acconto disposto dal giudice, il c.t.u. non può decidere unilateralmente di

sospendere le operazioni, ma deve informare prontamente il giudice ed attenersi alle direttive di quest'ultimo, incorrendo altrimenti in responsabilità disciplinare.